

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 22/07/2022

1a convocazione

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 20.30, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in **1ª** convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore e richiesta di modifica statutaria;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che lo statuto prevede che ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati, che sono presenti i soci

Gabriella Ghermandi (Presidente)

Alberto Maurizi (Segretario)

Grazietta Demaria (Vice Presidente)

Laura Montanari

Laura Pappacena

Silvia Gomedi

Greta Demaria

Silvia Caselli

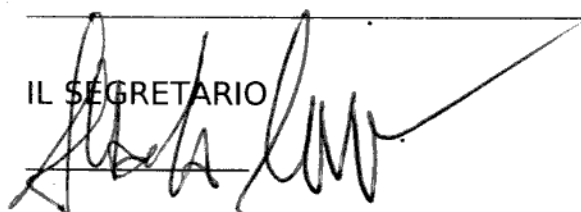
Assente: Andrea Fugaro ed Enrica Serrani

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

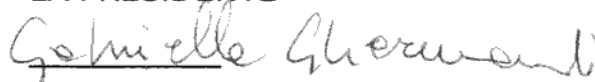
e così complessivamente n. 8 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Gabriella Ghermandi, la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Alberto Maurizi.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE



Sul 1° punto all'ordine del giorno interviene Gabriella Ghermandi per chiarire che l'assemblea è stata convocata a seguito della richiesta dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale che richiede di apportare alcune modifiche allo statuto. .

Le modifiche richieste attengono ai seguenti aspetti:

- Art. 6: *si prevede il diritto in capo ai soci di prendere visione dei libri sociali. È necessario specificare le modalità attraverso le quali gli associati possono esercitare "in concreto" tale diritto ovvero le tempistiche di evasione della stessa e le modalità di messa a disposizione dei libri sociali (art. 15, III comma, D. Lgs. n. 117/2017 e Circolare Ministero del lavoro n. 20/2018). È necessario adeguare lo Statuto.*

Si propone pertanto di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 6

Articolo 6 - *La qualifica di socio da diritto, secondo il principio di uniformità del rapporto associativo a:*

(...) - accedere ai libri sociali presentando richiesta, anche verbale, ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

con la seguente formulazione

Articolo 6 - *La qualifica di socio da diritto, secondo il principio di uniformità del rapporto associativo a:*

(...) - accedere ai libri sociali presentando richiesta mediante raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata all'attenzione del Consiglio Direttivo che dovrà garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta su supporto cartaceo. Ulteriori aspetti procedurali in ordine alle modalità di accesso alla documentazione potranno essere definite da un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Gabriella Ghermandi

- Art. 14: lo statuto prevede le competenze dell'Assemblea; tuttavia, risultano mancare le seguenti competenze inderogabili ex art. 25 D.Lgs. 117/2017: la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

La richiesta appare un refuso atteso che l'articolo 14 prevede che l'Assemblea ordinaria "procede alla elezione del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dell'Organo di controllo, così come alla eventuale revoca del mandato ed azione di responsabilità nei loro confronti".

- Art. 15: si prevede che abbiano diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato devono valorizzare. Infatti, dal momento che è prevista l'ammissione di soci minorenni (la cui domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale), il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n.23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Pertanto, è necessario adeguare lo Statuto.

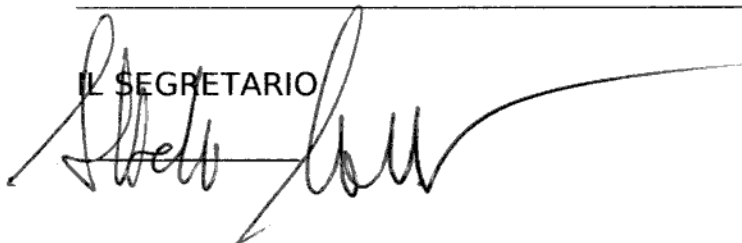
Si propone pertanto di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 15, ancorché la formulazione adottata non avesse ovviamente finalità discriminatorie recependo una clausola espressamente prevista dal legislatore come requisito statutario per qualificare gli enti non commerciali di tipo associativo

Articolo 15 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

con la seguente formulazione

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE





Articolo 15 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. L'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenni rappresenta gli interessi del minore in associazione anche attraverso l'esercizio del diritto di voto: all'assemblea viene quindi convocato il socio minorenni con diritto di parola unitamente all'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto il relativo modulo di iscrizione, che potrà esercitare il diritto di voto.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

- Art. 16: si prevede che l'Assemblea straordinaria abbia gli stessi quorum dell'assemblea ordinaria. Sul punto si richiama la Circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro, dove si sottolinea che, in virtù del principio democratico, l'approvazione delle modifiche dello statuto deve essere raggiunta con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo assembleare più elevato di quello ordinario. Si ricorda, inoltre, che non è possibile prevedere una seconda o una terza convocazione priva di quorum costitutivo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento (Nota Min. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6214 del 09/07/2020), ribadisce che diversa soluzione infatti "non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione...".

- Art. 16: si ricorda che L'art. 21 co. 3 c.c. prevede che lo scioglimento della Associazione debba essere deliberato da una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati, senza possibilità di deroga. Non rileva il fatto che l'Associazione è priva di personalità giuridica perché per tali tipologie di Associazioni è applicabile in via analogica la disciplina codicistica. In questo senso si è

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 1408/1993: "per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21, terzo comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea".

L'indirizzo interpretativo è pertanto teso a richiedere quorum rafforzati per l'assemblea straordinaria sia per il quorum costitutivo che deliberativo e - in generale - a ritenere vincolante l'articolo 21 del Codice civile previsto per le sole associazioni con personalità giuridica anche alle associazioni prive di tale riconoscimento.

Alla luce di tale indicazione si propone di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 16

Articolo 16 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori nonché sulla sua trasformazione, fusione o scissione.

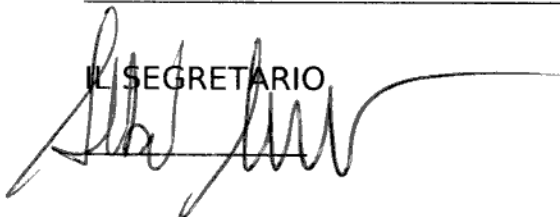
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (2/3) dei soci presenti per le modifiche statutarie.

La delibera di scioglimento, così come quella di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati. Qualora non sia raggiunto detto quorum in tre assemblee straordinarie consecutive, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti in assemblea.

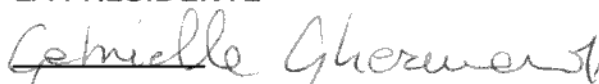
con la seguente formulazione

Articolo 16 - Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare in merito ad operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE



convocazione. In seconda convocazione occorrono la presenza di almeno la maggioranza dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Viene quindi data lettura complessiva dello statuto, in cui sono state recepite le modifiche approvate, come da testo allegato, sotto la lettera A, quale parte integrante del presente atto che viene pertanto ufficialmente approvata dall'Assemblea dei soci,

La Presidente viene delegata ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di registro avendo operato esclusivamente le modifiche statutarie indicate dall'Ufficio del registro regionale come obbligatorie (l'art. 82, comma 3, del DLgs 117/2017 prevede che *"Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative"*) e in regime di esenzione dall'imposta di bollo (sempre ex art. 82 del DLgs 117/2017), essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale ed essendo l'agevolazione già applicabile dal 1/1/2018 in virtù dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017;
- 2) trasmissione all'Ufficio RUNTS - a mezzo PEC associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it - di copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate, corredato dalla copia del Verbale di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 22.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.



IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

20
6431
3
Registrazione al 14

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"Andlay APS"

TITOLO I - Denominazione - sede

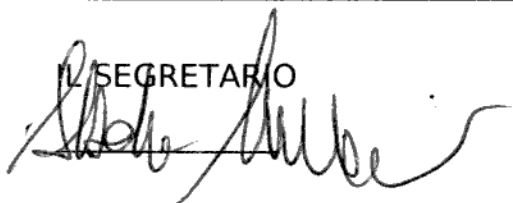
Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile e dal Codice del Terzo Settore, è costituita, con sede in BOLOGNA (BO), via Bigari n. 17/2 una associazione che assume la denominazione "**Andlay associazione di promozione sociale**", in breve "**Andlay APS**".

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta variazione statutaria e pertanto viene adottata con Delibera dell'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi o registri nei quali l'associazione risulti iscritta.

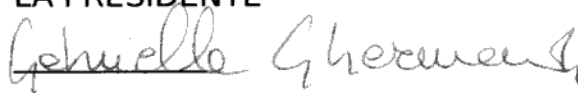
TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - L'associazione è apartitica, indipendente e senza finalità di lucro, ed opera per fini culturali e di solidarietà sociale, in quanto finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, operando nei confronti dei propri soci, relativi famigliari e terzi. Gli interventi sono di carattere culturale e investono, in via esemplificativa e non esaustiva, il campo della musica, della produzione video, della narrazione, del teatro e della scrittura, con un approccio multiculturale finalizzato a promuovere l'empowerment femminile e delle etnie minoritarie, con l'obiettivo anche di preservare le lingue ed i dialetti e di promuovere una convivenza pacifica pur nel rispetto delle diversità.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE

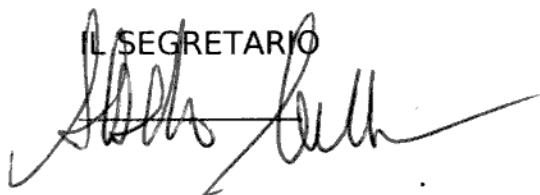


L'associazione opera in Italia ma può partecipare anche a progetti ed iniziative internazionali, così come iniziative di cooperazione internazionale.

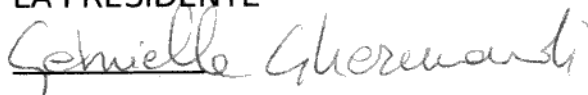
Articolo 3 - L'associazione si propone di realizzare le finalità associative attraverso la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso l'organizzazione di progetti con le scuole legati a percorsi riguardanti l'incontro con l'altro, i temi della non discriminazione e della pratica delle culture altre, nonché percorsi di formazione, laboratori di musica e di espressività artistiche, organizzazione di corsi di lingua madre per bambini di comunità migranti, realizzazione di laboratori sul multilinguismo e il plurilinguismo;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso la realizzazione di festival, concerti, produzioni musicali, mostre, laboratori di musica, danza e arte, realizzazione di video musicali e documentari, partecipazione a convegni;
- 3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, laboratori per ogni fascia di età e percorsi legati al tema della scolarizzazione nella fascia di età 0-6 e all'apprendimento della lingua italiana da parte dei bambini stranieri;
- 4) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni attraverso progetti di empowerment femminile attraverso l'arte mediante la realizzazione di progetti musicali, di danza e arte, organizzazione di concerti, organizzazione di mostre, concorsi artistici, produzioni musicali e raccolta di materiale artistico in genere quale raccolta di canti popolari o legati a rituali che hanno le donne al centro, progetti per preservare le culture delle minoranze, così come enunciato dall'Unesco (protezione dell'intangible heritage), per evidenziare la ricchezza culturale attraverso l'arte nelle sue svariate forme, educazione al turismo sostenibile per il sostegno delle comunità minoritarie e per preservare così come enunciato dall'Unesco (protezione dell'intangible heritage), attraverso la realizzazione di festival nei villaggi rurali e il sostegno all'artigianato artistico e la produzione musicale;

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE



- 5) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 attraverso la realizzazione di progetti legati al dialogo tra comunità nella valorizzazione delle diversità, educazione alla cittadinanza globale, legati al tema della non discriminazione, sia in Italia che all'estero, con percorsi da realizzare nella società civile, nelle scuole, nelle sedi di lavoro. Realizzazione di festival e convegni volti alla sensibilizzazione contro le discriminazioni, realizzazione di laboratori, mostre, documentari e percorsi nelle scuole, realizzazione di convegni, documentari e spot educativi anche con l'utilizzo di influencer;

operando in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche, con gli Enti del Terzo Settore e le organizzazioni senza scopo di lucro in un'ottica di coprogrammazione e coprogettazione, anche attraverso la partecipazione a bandi italiani, europei ed internazionali.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione, le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo nella persona di qualsiasi suo componente in quanto disgiuntamente delegato all'accettazione delle domande di ammissione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE



Gli Enti privati che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

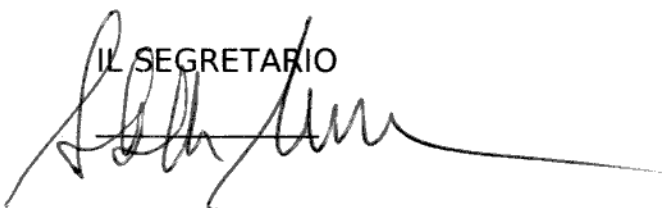
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il Consiglio Direttivo provvederà a darne comunicazione al richiedente che acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

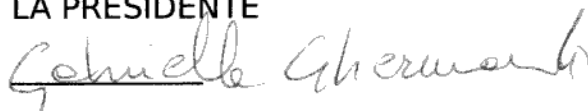
Articolo 6 - La qualifica di socio da diritto, secondo il principio di uniformità del rapporto associativo a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla ideazione e realizzazione delle attività associative;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi dalla data di ammissione a socio;
- accedere ai libri sociali presentando richiesta mediante raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata all'attenzione del Consiglio Direttivo che dovrà garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta su supporto cartaceo. Ulteriori aspetti procedurali in ordine alle modalità di accesso alla documentazione potranno essere definite da un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE



I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili;
- a collaborare alla realizzazione degli obiettivi associativi, in considerazione delle proprie attitudini, inclinazioni, competenze e disponibilità avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'apporto gratuito dei propri soci.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

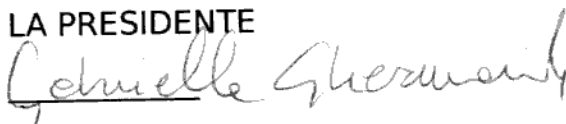
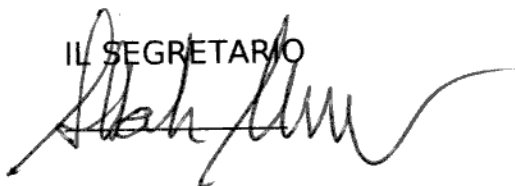
Articolo 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 8 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE



Articolo 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 8, e devono essere motivate.

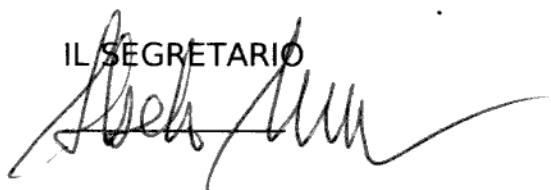
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

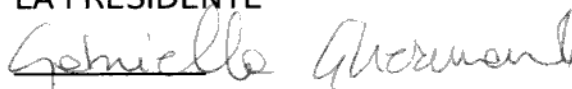
Articolo 10 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione ad attività promosse dall'associazione;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE





artigianale o agricola, intese come attività diverse da quelle di interesse generale esercitate in quanto secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento essendo destinato al perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale perseguite dall'associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale - Articolo 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto secondo il criterio di cassa o competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati. Qualora l'associazione realizzi anche attività diverse da quelle di interesse generale, dovrà specificare nel bilancio il carattere secondario e

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

strumentale ed il rispetto dei vincoli di Legge. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 12 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, eletto al verificarsi dei presupposti di legge e a cui può essere conferito anche il compito di revisore legale.

Assemblee - Articolo 13

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 14 - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva la programmazione delle attività;
- 2) approva il bilancio e, laddove sia richiesto dalla Legge o qualora l'Associazione lo ritenga opportuno, il bilancio sociale;

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

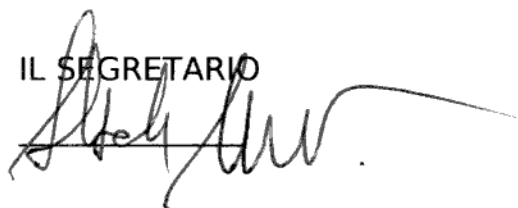
- 3) procede alla elezione del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dell'Organo di controllo, così come alla eventuale revoca del mandato ed azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 5) approva gli eventuali regolamenti, ivi incluso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari prevedendo anche la possibilità di partecipare a distanza mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 15 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. L'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenni rappresenta gli interessi del minore in associazione anche attraverso l'esercizio del diritto di voto: all'assemblea viene quindi convocato il socio minorenni con diritto di parola unitamente all'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto il relativo modulo di iscrizione, che potrà esercitare il diritto di voto.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE



Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16 - Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare in merito ad operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione occorrono la presenza di almeno la maggioranza dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

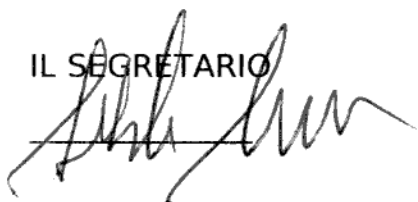
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

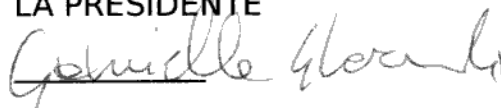
Consiglio Direttivo - Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE



Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e conferisce al proprio interno le deleghe proprie del Segretario e del Tesoriere, oltre ad eventuali ulteriori deleghe in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

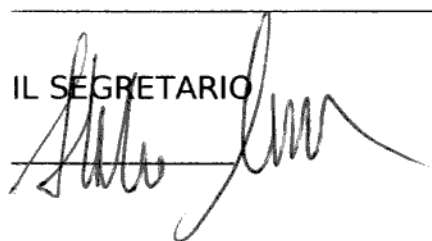
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

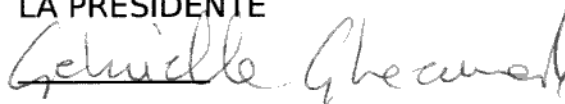
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione nel rispetto del principio di sovranità assembleare. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione dei soci. Detta competenza spetta disgiuntamente ai componenti il Consiglio Direttivo. Qualora il Consigliere investito ritenga di non dover ammettere l'aspirante socio, sarà sua cura portare la questione all'esame del Consiglio Direttivo che delibererà in questo caso congiuntamente. Detta delibera, opportunamente motivata, dovrà essere comunicata al diretto interessato;
- f) deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri e conferire incarichi retribuiti.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE



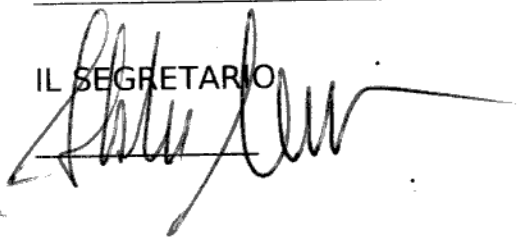
Articolo 19 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente - Articolo 20 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Articolo 21 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE



Tali documenti sociali, anche nel caso in cui non siano conservati presso la sede sociale ma presso il professionista di cui si avvale l'associazione, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione previa loro richiesta al Consiglio Direttivo.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 22 - In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altro o ad altri Enti del Terzo Settore, sentito l'organismo di controllo, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Norma finale - Articolo 23 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Gabriella Ghermandi (Presidente)

Alberto Maurizi (Segretario)

Grazietta Demaria (Vice Presidente)

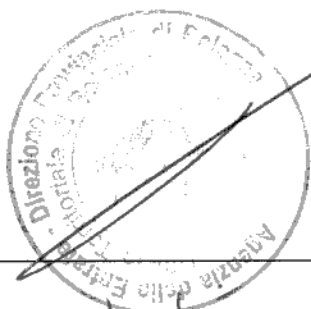
Laura Montanari

Laura Pappacena

Silvia Gomedi

Greta Demaria

Silvia Caselli



IL SEGRETARIO

14/10/2022 LA PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE - REGIONE EMILIA ROMAGNA 1

Registrato al N. 6431 serie 3